Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(8994)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 20 aprile 1971, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di ASERIO Giuseppe, il 20 luglio 1970 in Uta (Cagliari).

Richiamato da invocazioni di aiuto, accorreva prontamente per soccorrere due giovani che si erano venuti a trovare in gravissime difficoltà nelle acque di un fiume. Risultati vani gli sforzi per trarre a riva i pericolanti, non esitava, sebbene inesperto del nuoto, a tuffarsi nelle infide acque per tentare, in un supremo slancio di generosità, un disperato intervento. Nell'occorso faceva olocausto della propria esistenza ai più alti ideali di coraggio e di umana solidarietà.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di BEROGNO Gian Carlo, il 5 agosto 1967 in Godiasco (Pavia).

Accortosi che un collega era rimasto colpito da tossiche esalazioni durante l'esecuzione di lavori di pulitura di un pozzo di acque termali, non esitava, malgrado il grave rischio personale, ad accorrere in soccorso del malcapitato. Nel coraggioso intervento veniva, a sua volta, colpito dai gas venefici sacrificando la vita ai più nobili ideali di generoso altruismo.

Alla memoria di INTORCIA Gaetano, l'11 gennaio 1969 in Marsala (Trapani).

Con mirabile sprezzo del pericolo si addentrava ripetutamente in un locale saturo di gas tossici per soccorrere una persona ivi giacente, priva di sensi. Nel generoso intento, veniva, a sua volta, colpito dalle venefiche esalazioni, sacrificando l'ancor giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di VALASTRO Carmelo, il 3 giugno 1969 in Taluyers Rhone - Francia).

Nel generoso tentativo di soccorrere un amico accidentalmente precipitato nelle gelide acque di un lago veniva, a sua volta, a trovarsi in gravi difficoltà e sacrificava la propria giovane vita nell'altruistico intento.

Alla memoria di MASTROMATTEO Michele, l'8 agosto 1969 in Rimini (Forlì).

Scorti alcuni bambini che, per il ribaltamento di un piccolo natante, erano venuti a trovarsi in gravi difficoltà nelle acque del mare, non esitava ad accorrere, insieme ad altri generosi, in loro soccorso. Mentre i pericolanti potevano così essere tratti in salvo, egli, stremato per lo sforzo, faceva olocausto della giovane vita ai più alti ideali di operante umana solidarietà.

FUNETTA Antonio, il 21 novembre 1969 in Roma.

In ora notturna, dopo aver evitato, alla guida di un autovettura l'investimento di un motociclista che, vittima di un incidente, giaceva sulla sede stradale, discendeva dal veicolo per soccorrere l'infortunato. Nel generoso intento veniva travolto da una vettura sopraggiunta ad alta velocità riportando gravi lesioni. Mirabile esempio di operante altruismo e di umana solidarietà.

MEDAGLIE DI BRONZO

PEIRANO Celestino, il 25 giugno 1969 in Priero (Cuneo).

Malgrado la presenza di esalazioni tossiche, si calava coraggiosamente in un pozzo riuscendo, con ripetuti e difficili interventi, a trarre in superficie due persone che giacevano, prive di sensi, sul fondo.

ZOPPI Giancarlo, il 25 giugno 1969 in Priero (Cuneo).

Sottrattosi a stento all'insidia di gas venefici stagnanti in un pozzo, non esitava a ridiscendervi per soccorrere un compagno di lavoro in gravi difficoltà. Nel generoso intento veniva sopraffatto dalle esalazioni tossiche e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

DAGA Tonino, sottocapo Mn., il 13 luglio 1969 in Venezia.

Incurante del grave rischio personale, si lanciava, unitamente ad un altro generoso, nel ristretto spazio di mare fra una motocisterna e la banchina di attracco riuscendo a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

STATARI Santo, marinaio, il 13 luglio 1969 in Venezia.

Incurante del grave rischio personale, si lanciava, unitamente ad altro generoso, nel ristretto spazio di mare fra una motocisterna e la banchina di attracco riuscendo a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

MORGIA Francesco, vice brigadiere di pubblica sicurezza, il 31 ottobre 1969 in Treviso.

In servizio di vigilanza lungo una linea ferroviaria, non esitava, malgrado il grave rischio personale, a rimuovere un pericoloso ordigno esplosivo, che era stato collocato su un binario, scongiurando così le disastrose conseguenze dell'attentato.

CIAPPINA Enrico, il 20 novembre 1969 in Messina.

Con coraggioso intervento, traeva in salvo una persona precipitata, a bordo di un'autovettura, nelle profonde e fredde acque di un porto.

ACCARDO Roberto, sergente nocchiere della M.M., il 17 febbraio 1970 in Ancona.

Con tempestività e coraggio, si tuffava nelle gelide acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

ANDRONICO Orazio, vigile urbano, il 28 aprile 1970 in Messina.

Con manifesto coraggio, accorreva in soccorso di una donna aggredita da uno squilibrato armato riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzare il pericoloso individuo.

CONSORTE Stelio, il 6 maggio 1970 in Pescara.

Tuffatosi, con tempestività e coraggio, nelle acque di un porto riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

COSSU Giovanni, il 20 luglio 1970 in Uta (Cagliari).

Si tuffava ripetutamente nelle acque di un fiume riuscendo, in rischiosi ed estenuanti interventi, a trarre a riva i corpi, purtroppo esanimi, di tre persone.

(8991)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1971, n. **821.**

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

Art. 2.

Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a*), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

Art. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano ripor-

tato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 14 agosto 1971, n. **822**.
Provvidenze a favore del porto di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

Art. 2.

Il numero 13 dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

« provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente ».

Art. 4.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste di un contributo straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 1971.

Sul contributo previsto dal comma precedente, lire 1.240 milioni saranno destinate al ripianamento del disavanzo accertato nella cessata gestione dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni.

Art. 6.

Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

La tassa è dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.

Art. 7.

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa di ancoraggio ed è liquidata con il criterio indicato nell'articolo 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 8.

La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri nè per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.

Art. 9.

L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

Art. 10.

Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Art. 11.

L'Ente può deliberare in via temporanea la riduzione o la soppressione della tassa di cui all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per le merci in transito nel porto di Trieste. Il provvedimento può essere adottato anche per singole categorie di merci.

La deliberazione è soggetta all'approvazione di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e diviene esecutiva con le modalità e nei termini di cui ai commi successivi dello stesso articolo.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1966, n. 1115, è abrogato.

Art. 13.

All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE — PRETI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 14 agosto 1971, n. **823**.

Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purchè presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto *d*) della presente legge.

L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 9 ottobre 1971, n. **824**.

Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Art. 2.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Art. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 4.

Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.

Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

Per il personale dipendente dagli enti indicati allo articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759.

Art. 5.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

Art. 6.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonchè gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonchè il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

Nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti i quadri 16-*b* e 34-*b*, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernenti il ruolo organico delle carriere direttive e di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il quadro I, sezione *A*) della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente, tra l'altro, le nuove qualifiche ed i parametri del personale delle carriere direttiva e di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

E' approvata, con effetto dal 1° luglio 1970, l'annessa tabella, recante la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria.

TABELLA

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Personale direttivo

Parametro	Qualifica	Posti in organico
772 609 535	Direttore ordinario	8
435	Direttore straordinario	

QUADRO *B*

CARRIERA DIRETTIVA

Personale tecnico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
435 426 387 307 257 218	Sperimentatore	37

QUADRO *C*

CARRIERA DI CONCETTO

Personale di segreteria

Parametro	Qualifica	Posti in organico
297 255 218 178 160	Segretario	8

QUADRO *D*

CARRIERA DI CONCETTO

Personale tecnico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
302 260 227 188 160	Perito analista	6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 37

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti i sottoindicati quadri della tabella *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernenti i ruoli organici delle carriere dell'amministrazione centrale a fianco di ciascuno indicate:

quadro 1°: carriera direttiva - Amministrazione centrale;

quadro 2°: carriera direttiva - Proprietà intellettuale;

quadro 3°: carriera direttiva - Ruolo per i servizi dell'energia nucleare;

quadro 4°: carriera di concetto - Ruolo amministrativo;

quadro 5°: carriera esecutiva - Ruolo amministrativo, personale d'ordine;

quadro 6°: carriera ausiliaria - Amministrazione centrale, personale addetto agli uffici;

Visto l'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale ha disposto l'aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo dell'amministrazione centrale;

Visto il quadro P.A-74, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente il ruolo organico del personale ausiliario tecnico dell'amministrazione centrale;

Visti i quadri 1°, 2° e 3° della tabella *B*, annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1964, concernenti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la tabella *B*, allegata alla citata legge n. 990/1969, concernente le dotazioni organiche delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo;

Visti i quadri n. 1 e n. 2 della tabella *C*, allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti i ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto (ruolo tecnico) del Corpo delle miniere;

Visti i sottoindicati quadri della tabella *C*, annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica numero 2/1964, concernenti i ruoli organici delle carriere del Corpo delle miniere a fianco di ciascuno indicate:

quadro 2°: carriera direttiva - Ruolo tecnico;

quadro 3°: carriera direttiva - Ruolo tecnico del servizio geologico;

quadro 4°: carriera direttiva - Ruolo tecnico del servizio chimico;

quadro 8°: personale della carriera esecutiva;

quadro 9°: personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici;

Visti i quadri 7°e 10, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernenti i ruoli organici della carriera di concetto (ruolo amministrativo) e del personale degli agenti tecnici preparatori della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere;

Vista la tabella di cui all'art. 33 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente il ruolo organico della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visti i quadri 2° e 3° della tabella *D*, annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1964, concernenti i ruoli organici delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il ruolo organico statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la tabella *C*, allegata alla succitata legge numero 125/1968, concernente il ruolo organico statale degli ispettori e dei direttori degli UU.PP.I.C.A.;

Visti i quadri 2° e 3° della tabella *E*, annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1964, concernente i ruoli organici dei capi uffici statistica e della carriera di concetto degli UU.PP.I.C.A.;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, a norma del quale i contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi, riducendo di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1960, registro n. 2 Industria, foglio n. 31, e successive modificazioni, di cui l'ultima con decreto interministeriale 3 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1965, registro n. 9 Industria, foglio n. 246, dal quale risulta che al centro meccanografico, istituito presso l'ufficio centrale brevetti, sono addetti dodici operatori e quattro perforatori;

Considerato che alle mansioni di operatore e perforatore presso il suddetto centro meccanografico è addetto personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale;

che, pertanto, il ruolo organico della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale deve essere ridotto, in seguito alla istituzione del ruolo organico dei coadiutori meccanografi, di sedici posti;

Visto l'ottavo comma del succitato art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, a norma del quale le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso, devono essere specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che, entro il 30 giugno 1970, è stato disposto, su domanda, ai sensi del succitato art. 3, il collocamento a riposo di due impiegati, dei quali uno della carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale ed uno della carriera di concetto del ruolo degli UU.PP.I.C.A.;

che, pertanto, le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali di ciascuna delle carriere predette devono essere diminuite di un posto;

Visto il primo comma dell'art. 132 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che, alla data del 30 giugno 1970, esistevano nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dei sottoindicati ruoli contingenti di personale in soprannumero come appresso specificato:

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

		Soprannumero
Carriera di concetto	qualifica intermedia	n. 5
	qualifica iniziale	» 46
Carriera esecutiva	qualifica intermedia	n. 1
	qualifica iniziale	» 94
Carriera ausiliaria - qualifica iniziale		n. 66
Carriera ausiliaria, tecnica - qualifica iniziale		n. 11

RUOLO DELL'ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

Carriera di concetto - qualifica intermedia . . n. 1

RUOLO DEL CORPO DELLE MINIERE

Carriera di concetto, ruolo tecnico - qualifica iniziale . . . . n. 1

Carriera di concetto, ruolo amministrativo - qualifica iniziale . . . . » 3

Carriera esecutiva - qualifica iniziale . . . » 2

Carriera ausiliaria - qualifica iniziale . . . » 3

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA

Carriera esecutiva - qualifica iniziale . . . n. 56

Carriera ausiliaria - qualifica iniziale . . . » 3

RUOLO DEGLI UU.PP.I.C.A.

Carriera di concetto	qualifica intermedia	n. 13
	qualifica iniziale	» 32

Decreta:

Sono approvate, con effetto dal 1° luglio 1970, le seguenti tabelle, recanti le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

TABELLA I

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Amministrazione centrale

Qualifica	Posti in organico
Direttore generale	7
Ispettore generale	13
Direttore di divisione	39
Direttore di sezione Matematico, statistico, attuario Consigliere	158
Totale	217

QUADRO *B*

CARRIERA DIRETTIVA

Proprietà intellettuale

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Esaminatore capo	4
Esaminatore superiore Esaminatore	17
Totale	22

QUADRO *C*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo per i servizi dell'energia nucleare

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	8
Ispettore capo	12
Ispettore	20
Totale	40

QUADRO *D*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo amministrativo

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Ragioniere capo Segretario capo	5	6
Ragioniere principale Segretario principale	23	21
Ragioniere Segretario	22	
Totale	50	

QUADRO *E*

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo amministrativo

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Coadiutore superiore	20	11
Coadiutore principale	90	42
Coadiutore Stenodattilografo	89	
Totale . . .	199	

QUADRO *F*

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo dei coadiutori meccanografi

Qualifica	Posti in organico
Coadiutore meccanografo superiore	2
Coadiutore meccanografo	14
Totale	16

QUADRO *G*

CARRIERA AUSILIARIA

Amministrazione centrale

Personale addetto agli uffici

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Commesso capo	25	20
Commesso	56	
Totale .	81	

QUADRO *H*

CARRIERA AUSILIARIA

Amministrazione centrale

Personale ausiliario tecnico

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Agente tecnico capo	1	4
Agente tecnico . .	2	
Totale . .	3	

TABELLA II

RUOLI DELL'ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	4
Ispettore capo	9
Ispettore superiore Ispettore Consigliere	37
Totale	50

QUADRO *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Ispettore capo aggiunto . . . . Segretario capo	1	1
Ispettore principale aggiunto . . . . . Segretario principale	5	
Ispettore aggiunto . . . . Segretario	4	
Totale . . .	10	

QUADRO *C*

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Posti in organico
Coadiutore superiore . . . . Aiutante ispettore superiore	2
Coadiutore principale . . . . Aiutante ispettore principale	5
Coadiutore . . . . Aiutante ispettore	5
Totale . . .	12

TABELLA III

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	2
Ispettore capo	4
Ispettore superiore . . . . Ispettore	14
Totale . . .	20

QUADRO *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Posti in organico
Ispettore capo aggiunto	1
Ispettore principale aggiunto	5
Ispettore aggiunto	4
Totale . . .	10

TABELLA IV

RUOLI DEL CORPO DELLE MINIERE

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

Qualifica	Posti in organico
Direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi	1

QUADRO *B*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	8
Ingegnere capo	28
Ingegnere superiore / Ingegnere	122
Totale	158

QUADRO *C*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del servizio geologico

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	2
Geologo capo	6
Geologo superiore / Geologo	25
Totale	33

QUADRO *D*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del servizio chimico

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Chimico capo	3
Chimico superiore / Chimico	15
Totale	19

QUADRO *E*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Perito capo	16	1
Perito principale	70	
Perito	70	
Totale	156	

QUADRO *F*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo amministrativo

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Segretario capo	5	1
Segretario principale	21	1
Segretario	21	
Totale	47	

QUADRO *G*

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Assistente superiore	11	1
Assistente principale	47	1
Assistente	47	
Totale	105	

QUADRO *H*

CARRIERA AUSILIARIA

Personale addetto agli uffici

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Commesso capo	18	1
Commesso	41	
Totale	59	

QUADRO *I*

CARRIERA AUSILIARIA

Personale ausiliario tecnico

Qualifica	Posti in organico
Agente tecnico preparatore capo	3
Agente tecnico preparatore	7
Totale	10

TABELLA V

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

QUADRO *A*

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Posti in organico
Capo dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi	1
Ispettore capo centrale	1
Ispettore capo interregionale	20
Ispettore principale	97
Ispettore	96
Totale	215

QUADRO *B*

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Coadiutore superiore	3	6
Coadiutore principale	14	25
Coadiutore	13	
Totale	30	

QUADRO *C*

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
Commesso capo	28	1
Commesso	63	
Totale	91	

TABELLA VI

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	9
Segretario generale	91

TABELLA VII

RUOLI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

QUADRO *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	11
Direttore capo	43
Direttore	46
Totale	100

QUADRO *B*

CARRIERA DIRETTIVA

Capi uffici statistica

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	5
Capo ufficio di 1ª classe	17
Capo ufficio di 2ª classe	72
Capo ufficio	
Totale	94

QUADRO *C*

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri

Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
—	—	—
Ragioniere capo	10	7
Ragioniere principale	42	14
Ragioniere	41	
Totale	93	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971
Registro n. 9, foglio n. 52

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Determinazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 270;

Vista la legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Vista la legge 2 giugno 1962, n. 400;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la situazione dei posti in soprannumero esistente nei ruoli del Ministero delle finanze al 30 giugno 1970, nonchè quella dei collocamenti a riposo, con effetto da data anteriore al 1° luglio 1970, disposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che sono in corso di perfezionamento provvedimenti di collocamento nei ruoli organici in soprannumero, ai sensi dell'art. 2 della legge citata n. 32 del 1966, con effetto da data anteriore al 1° luglio 1970, nonchè provvedimenti di collocamento a riposo ai sensi del richiamato art. 3 della legge n. 336 del 1970 pure con effetto da data anteriore al 1° luglio 1970;

Considerata altresì l'esigenza di individuare il personale delle carriere esecutive che svolge effettive mansioni di meccanografo nei centri meccanografici istituiti, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 132, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.

Ritenuto, pertanto, che non è possibile provvedere ora in via definitiva alla determinazione delle nuove piante organiche;

Ravvisata peraltro l'urgente necessità di procedere alla emanazione del decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sia ai fini della specificazione della denominazione delle nuove qualifiche, sia ai fini della determinazione, anche se in via provvisoria, delle piante organiche per ciascun ruolo del Ministero delle finanze;

Ritenuto che in sede di emanazione di detto decreto deve tenersi conto, per il momento, dei provvedimenti di collocamento nei ruoli organici in soprannumero, aventi decorrenza giuridica anteriore al 1° luglio 1970, già registrati alla Corte dei conti alla data in entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 succitato, nonchè dei collocamenti a riposo come sopra disposti, anche se i relativi provvedimenti formali sono tuttora in corso di perfezionamento o comunque non esecutivi, salvo e procedere alle eventuali necessarie successive rettifiche;

Decreta:

Sono approvate, con le riserve di cui alle premesse, le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche risultanti, con effetto dal 1° luglio 1970 e per ciascun ruolo del Ministero delle finanze, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, come dalle annesse 27 tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1971
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 351

TABELLA I

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo del personale amministrativo

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
742	Direttori generali	11
530	Ispettori generali	86 (*a*)
426 387	Direttori di divisione	160
307	Direttori di sezione	717
257 190	Consiglieri	
		974

Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali	4
426 387	Ispettori capi	7
307	Ispettori superiori	14
		25

Ruolo degli statistici

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettore generale statistico	2
426 387	Statistico capo	
307	Statistico superiore	
257	Statistico	
		2

a) Di cui uno per la direzione dei servizi amministrativi del comando generale della guardia di finanza.

TABELLA II

CARRIERA DIRETTIVA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali	7
	Intendenti	92
426 387	Intendenti aggiunti	121
307	Vice intendenti	1.179
257 190	Consiglieri	
		1.399 (*)

(*) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA III

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali	50 (*a*)
426 387	Ingegneri capi	100
307	Ingegneri superiori	329
257 218	Ingegneri	
		479 (*)

(*a*) Compreso un posto per l'amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).

(*) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA IV

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
	Ispettori generali chimici	12
426 387	Chimici capi	40
307	Chimici superiori	117 (*a*)
257 218	Chimici	
		170

Ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali	13
426 387	Ingegneri capi e ispettori capi	40
307	Ingegneri superiori	117
257 218	Ingegneri	
		170

Ruolo del personale amministrativo delle dogane

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali, ispettori compartimentali e direttori capi	52
426 / 387	Direttori di 1ª classe e ispettori capi	190
307	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	1.150
257 / 190	Vice direttori e ispettori	
		1.392

(*a*) Compresi due posti per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

TABELLA V

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori compartimentali e direttori capi	81
426 / 387	Direttori di 1ª casse e ispettori capi	340
307	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	1.920
257 / 190	Vice direttori e ispettori	
		2.341

TABELLA VI

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Conservatori capi	15
426 / 387	Conservatori superiori	22
307	Primi conservatori	60
257	Conservatori	
		97

Ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori compartimentali e direttori capi	83
426 / 387	Direttori di 1ª classe e ispettori capi	315
307	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	1.720
257 / 190	Vice direttori e ispettori	
		2.118

TABELLA VII

CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530	Ispettori generali	2
426 / 387	Direttori capi e ispettori capi	5
307	Direttori e ispettori superiori	17
257 / 218	Vice direttori	
		24

TABELLA VIII

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
370	Segretari capi	40	6 (*)
297 / 255	Segretari principali	180	24 (*)
218 / 178 / 160	Segretari	180	
		400	

(*) Per n. 53 posti in soprannumero, da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA IX

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Ruolo del personale amministrativo-contabile

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
370	Segretari capi	55	1 (*)
297 / 255	Segretari principali	248	
218 / 178 / 160	Segretari	247	
		550	

Ruolo del personale tecnico

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
370	Geometri capi	345	1 (**)
302 / 260	Geometri principali	1.553	2 (**)
227 / 188 / 160	Geometri	1.552	
		3.450	

(*) Per un posto in soprannumero, da riferire alla qualifica iniziale.

(**) Per n. 4 posti in soprannumero, da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA X

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo dei controllori di dogana

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Controllori capi di dogana	185
297 / 255	Controllori principali di dogana	831
218 / 178 / 160	Controllori di dogana	831
		1.847 (*)

Ruolo dei contabili doganali

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Contabili capi	30
297 255	Contabili principali	135
218 178 160	Contabili	135
		300

Ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Procuratori capi	63
302 260	Procuratori principali	279
227 188 160	Procuratori	279
		621 (*)

Ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Contabili capi	20
297 255	Contabili principali	90
218 178 160	Contabili	90
		200

(*) Contingenti ridotti di un posto ciascuno ai sensi dello art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA XI

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ruolo dei procuratori

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
370	Procuratori capi	271	15 (*)
297 255	Procuratori principali	1.220	65 (*)
218 178 160	Procuratori	1.219	
		2.710	

Ruolo dei contabili

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
370	Contabili capi	40	
297 255	Contabili principali	180	
218 178 160	Contabili	180	
		400	

(*) Per n. 145 posti in soprannumero da riferire tutti alla qualifica iniziale.

TABELLA XII

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo dei procuratori degli uffici del registro

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Procuratori capi	237
297 255	Procuratori principali	1.062
218 178 160	Procuratori	1.062
		2.361 (*)

Ruolo dei cassieri degli uffici del registro

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Cassieri capi	200
297 255	Cassieri principali	900
218 178 160	Cassieri	900
		2.000

Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Segretari capi	43
297 255	Segretari principali	191
218 178 160	Segretari	191
		425

(*) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA XIII

CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
370	Periti meccanografici capi	9
302 260	Periti meccanografici principali	41
227 188 160	Periti meccanografici	40
		90

TABELLA XIV

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Ruolo del personale amministrativo

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—		—	—
245	Coadiutori superiori		247	47 (*)
213 183	Coadiutori principali e assistente alla vigilanza		1.108	201 (*)
163 133 120	Coadiutori	508	1.108	
168 143 128	Operatori tecnici	600		
			2.463 (**)	

Ufficio cifra e telegrafo

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245 213 183	Capo ufficio	1	
		1	

(*) Per n. 11 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia e n. 446 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

(**) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA XV

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Ruolo del personale tecnico

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245	Assistenti superiori e disegnatori superiori . .	538	107 (*)
218 188	Assistenti principali e disegnatori principali . .	2.419	433 (*)
168 143	Assistenti e disegnatori	2.419	
		5.376	

Traduttore

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245 213 183	Traduttore	1	

(*) Per n. 54 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia e n. 963 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XVI

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Ruolo del personale tecnico

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
245	Assistenti idraulici superiori . . .	19
218 188	Assistenti idraulici principali	86
168 143 128	Assistenti idraulici . .	85
		190

TABELLA XVII

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale delle dogane

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245	Ufficiali superiori	122	1 (*)
218 188	Ufficiali principali	549	1 (*)
168 143	Ufficiali . .	549	
		1.220	

Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245	Preparatori chimici superiori . .	5	1 (**)
218 188	Preparatori chimici principali . .	23	
168 143 128	Preparatori chimici	22	
		50	

Ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245	Coadiutori superiori	5	1 (*)
213 183	Coadiutori principali	23	1 (*)
163 133 120	Coadiutori	22	
		50	

Ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
245	Ufficiali superiori	86	
218 188	Ufficiali principali	387	
168 143	Ufficiali	387	
		860	

(*) Per n. 3 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

(**) Per un posto in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XVIII

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—		—	—
245	Coadiutori superiori		735	80 (*)
213 183	Coadiutori principali		3.305	359 (*)
163 133 120	Coadiutori	1.835	3.305	
168 143 128	Operatori tecnici	1.470		
			7.345	

(*) Per n. 797 posti in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali.

TABELLA XIX

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo del personale degli uffici del registro

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
245	Coadiutori superiori .		506	18 (*)
213 183	Coadiutori principali .		2.275	
163 133 120	Coadiutori	1.319	2.274	
168 143 128	Operatori tecnici	955		
			5.055	

Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

Parametri	Qualifiche		Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
245	Coadiutori superiori .		129	
213 183	Coadiutori principali		576	
163 133 120	Coadiutori . .	425	576	
168 143 128	Operatori tecnici . .	151		
			1.281	

(*) Per n. 99 posti in soprannumero da riferire alla qualifica intermedia.

TABELLA XX

CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
245	Coadiutori meccanografi superiori . .	78	1 (*)
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi . . .	697	
		775	

(*) Per n. 10 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XXI

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Ruolo del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e delle intendenze

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
165 143	Commessi capi .	270	42 (*)
133 115 100	Commessi .	630	
		900	

Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
165 143	Agenti tecnici capi	96	
133	Agenti tecnici	224	
		320	

Ruolo ad esaurimento del personale del soppresso servizio tecnico agrario

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
165 143	Sorveglianti capi	4	
133	Sorveglianti	8	
		12	

(*) Per n. 137 posti in soprannumero, da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XXII

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
165 143	Commessi capi	180	77 (*)
133 115 100	Commessi	420	
		600	

(*) Per n. 255 posti in soprannumero, da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XXIII

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI CUSTODI DEGLI IMMOBILI DEMANIALI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
133	Custodi	265

TABELLA XXIV

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale delle dogane

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
165 143	Commessi capi	360	1 (**)
133 115 100	Commessi	839	
		1.199 (*)	

Ruolo del personale femminile delle dogane

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
133 115	Visitatrici doganali	200	

Ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
165 143	Commessi tecnici capi	21	2 (***)
133	Commessi tecnici	49	
		70	

Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
165 143	Commessi capi	45	
133 115 100	Commessi	105	
		150	

(*) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(**) Per n. 3 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

(***) Per n. 5 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XXV

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parametri	Qualifiche	Posti in organico	Aumento art. 132 D.P.R. 1077/1970
—	—	—	—
165 143	Commessi capi	210	70 (*)
133 115 100	Commessi	490	
		700	

(*) Per n. 232 posti in soprannumero da riferire alla qualifica iniziale.

TABELLA XXVI

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo del personale tecnico

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
165 143	Bollatori capi	25 (*)
133	Bollatori	46
		71

Ruolo del personale degli uffici del registro

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
165 143	Commessi capi	153
133 115 100	Commessi	357
		510

Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
165 143	Commessi capi	48
133 115 100	Commessi	112
		160

(*) Resta ferma la maggiore percentuale (articoli 18 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

TABELLA XXVII

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
—	—	—
165 143	Commessi capi	18
133 115 100	Commessi	42
		60

(8895)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bolzano e Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 209 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 241 a Ponte Nova-Novale-Passo di Lavazè-innesto strada statale n. 48 a Cavalese », dell'estesa di km. 23 + 450;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 241 a Ponte Nova-Novale-Passo di Lavazè-innesto strada statale n. 48 a Cavalese », dell'estesa di km. 23 + 450, è classificata statale con la denominazione:

Strada statale n. 620 « del Passo di Lavazè ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 320

(8979)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Asti e Cuneo e declassifica a provinciale di tratti ricadenti nelle stesse provincie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 458 del 4 marzo 1971, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

1) che venga inserita nel tracciato della strada statale n. 231 « di Santa Vittoria » la strada provinciale denominata « Direttissima » dell'estesa di km. 11 + 500, che va dall'innesto con la strada statale n. 231 presso Canove all'innesto con la strada statale n. 456 presso Molini d'Isola;

2) che venga declassificato a provinciale l'attuale tratto della strada statale n. 231, compreso tra l'innesto con la strada statale n. 10 presso Asti, San Damiano e l'innesto con la strada provinciale « Direttissima » presso Canove, e attribuito alle amministrazioni provinciali di Asti e Cuneo per le parti ricadenti nello ambito delle proprie giurisdizioni territoriali;

3) che a seguito della statizzazione della « Direttissima » e la esclusione di quella parte della strada statale n. 231 di cui al punto 2), i capisaldi d'itinerario e l'estesa della strada statale n. 231 « di Santa Vittoria » vengano modificati nel modo seguente: « innesto strada statale n. 456 presso Molini d'Isola-Canove di Govone-Alba-Brà-Fossano-innesto strada statale n. 20 presso Cuneo », di km. 74 + 800;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della citata legge n. 126, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le amministrazioni provinciali di Asti e Cuneo, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 21 dicembre 1970, n. 1463, in data 20 aprile 1971, n. 620, in data 28 febbraio 1968, n. 22/3905 ed in data 20 dicembre 1968, n. 8/272;

Ritenuto, quindi, che può provvedersi alla statizzazione, alla declassifica ed alla modifica del tracciato di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Viene classificata statale la strada provinciale denominata « Direttissima » dell'estesa di km. 11 + 500, che va dall'innesto con la strada statale n. 231 presso Canove all'innesto con la strada statale n. 456 presso Molini d'Isola, ed inserita nel tracciato della strada statale n. 231 « di Santa Vittoria ».

Art. 2.

Cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificato provinciale l'attuale tratto della strada statale n. 231, compreso tra l'innesto con la strada statale n. 10 presso Asti -San Damiano e l'innesto con la statizzanda strada provinciale « Direttissima » presso Canove, attribuendosi alle Amministrazioni provinciali di Asti e Cuneo le parti ricadenti nell'ambito delle proprie giurisdizioni territoriali.

Art. 3.

Il tracciato e l'estesa della strada statale n. 231 « di Santa Vittoria » vengono modificati come segue:

« innesto strada statale n. 456 presso Molini d'Isola-Canove di Govone-Alba-Brà-Fossano-innesto strada statale n. 20 presso Cuneo » di km. 74 + 800.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 325

(8972)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 579 del 25 febbraio 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la classifica a statale della strada provinciale « Bronese »: da stazione Motta San Damiano all'innesto strada statale n. 10 presso Broni, dell'estesa di km. 19 + 700, inclusa al n. 179 del piano di cui all'art. 15 della citata legge n. 126 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 181);

Vista la nota n. 1360/635 del 26 maggio 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto di soprassedere all'emissione del formale decreto di statizzazione in quanto la strada in parola non ha inizio dalla stazione ferroviaria di Motta San Damiano bensì dall'innesto con la strada statale n. 234 « Codognese » al km. 5 + 600;

Vista la nota n. 456 del 4 marzo 1971, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto che la strada di che trattasi venga classificata statale con la seguente denominazione di strada statale n. 617 « Bronese », ed abbia i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 234 al km. 5 + 600-innesto strada statale n. 10 presso Broni, con un'estesa, rimasta invariata, di km. 19 + 700;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Pavia, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 21 dicembre 1970, n. 1464, in data 20 aprile 1971, n. 618 ed in data 13 ottobre 1970, n. 2103;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola indicando quale caposaldo iniziale « innesto strada statale n. 234 al km. 5 + 600 » e non « da stazione Motta San Damiano » come indicato nel piano;

Ritenuto che occorre, pregiudizialmente, modificare in tal senso il piano anzidetto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Il piano approvato con decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959 viene modificato nel senso che la strada riportata al n. 179 come: « da stazione Motta San Damiano-all'innesto strada statale n. 10 presso Broni », viene sostituita dalla seguente: « innesto strada statale n. 234 « Codognese » al km. 5 + 600-innesto strada statale n. 10 presso Broni ».

Art. 2.

La strada inclusa nel piano anzidetto, giusta l'articolo precedente, al n. 179 del piano, viene classificata statale, con la denominazione di:

Strada statale n. 617 « Bronese » con i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 234 « Codognese » al km. 5 + 600-innesto strada statale n. 10 presso Broni, dell'estesa di m. 19 + 700.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 326

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone e Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 24 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6 al km. 86 + 391-Ceccano-innesto strada statale n. 7 presso Fondi », dell'estesa di km. 51 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6 al chilometro 86 + 391-Ceccano-innesto strada statale n. 7 presso Fondi », dell'estesa di km. 51 + 800, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 637 « di Frosinone e di Gaeta ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 319

(8977)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1971.

Approvazione di un modulo per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati, l'art. 19, comma secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 38, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, concernente i salari medi sui quali debbono essere applicati i contributi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati, che debbono valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 38, per tutto il territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di modificare il modulo Acc. 1/S.F., necessario per la denuncia dei salariati fissi così da consentire la distinzione di tali lavoratori a seconda che gli stessi siano comuni, qualificati e specializzati;

Decreta:

E' approvato il nuovo modulo Acc. 1/S.F. proposto dal servizio contributi agricoli unificati, da presentarsi ai competenti uffici provinciali del servizio medesimo e ai collocatori comunali, da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Da presentare all'ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno solare o dalla data di inizio del rapporto

Mod. Acc. 1/S.F.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

OGGETTO:
Denuncia dei « salariati fissi » alle dipendenze dell'anno solare . . . . .

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio provinciale di

AZIENDA AGRICOLA . . (denominazione dell'azienda) . sita nel Comune di .
e condotta dalla DITTA (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita) domiciliata
nel Comune di . . . via . . . . . n.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare . . ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « salariati fissi »:

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Salariati fissi a contratto annuo	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno	
			COMUNE DI NASCITA	QUALIFICA (1)	Data di inizio del rapporto	Data di inizio del rapporto	Data di scadenza del rapporto
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Avvertenza: Le eventuali cessazioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere denunciate entro 90 giorni dalla data dell'evento (art. 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954).

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Mod. Acc. 1/S.F.

N. 1007503

RICEVUTA

Il datore di lavoro Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « salariati fissi » assunti nell'anno solare . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . e condotta dalla DITTA . . . . . ., domiciliata nel Comune di . .
via . . . . . n. . . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

MOD. ACC. - 1/S.F.

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	SESSO	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA / QUALIFICA (1)	Salariati fissi a contratto annuo: Data di inizio del rapporto	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno: Data di inizio del rapporto	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno: Data di scadenza del rapporto
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. Capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		Totale . . .		suini	

Firma del datore di lavoro

Data . . . . (2)

domiciliato nel Comune di . . . . . .

via . . . . . . n. . . . .

(1) Indicare se « comune », « qualificato » o « specializzato ».
(2) *a* - Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b - Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

Avvertenza

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». ... *omissis* ...

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8894)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a ricevere in deposito merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere nel magazzino generale esercitato in Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1965 con il quale la S.p.a. Valorizzazione prodotti agricoli « VA.PR.A. », con sede in Milano, piazza S. Fedele n. 2, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Pavia, viale Campari n. 95, un magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1966, con il quale l'autorizzazione ad esercitare in Pavia, viale Campari n. 95, un magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale, concessa con decreto ministeriale 12 aprile 1965 alla S.p.a. Valorizzazione prodotti agricoli « VA.PR.A. », è stata confermata, a seguito della concentrazione di detta società con la S.p.a. Immobiliare caseifici « I.C.S. », con sede in Milano, a quest'ultima società;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1968, con il quale l'autorizzazione ad esercitare il predetto magazzino generale, concessa alla S.p.a. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. » con il decreto 31 dicembre 1966, a seguito della modifica della propria denominazione sociale, è stata confermata alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Vista l'istanza in data 12 marzo 1970, con la quale la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, piazza S. Fedele, 2, ha chiesto di essere autorizzata a depositare merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, in luogo del formaggio grana, nei locali riadattati del magazzino generale esercitato in Pavia, viale Campari n. 95;

Vista la deliberazione n. 174 del 25 marzo 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha confermato l'approvazione del regolamento e delle tariffe già in vigore per l'allora società « VA.PR.A. »;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata a ricevere in deposito merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali del magazzino generale esercitato in Pavia, viale Campari, n. 95, già adibiti a deposito di formaggio grana di produzione nazionale, contraddistinti nella planimetria con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meglio descritti nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia con la deliberazione n. 595 del 24 ottobre 1964.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale viene confermato in L. 4.000.000 (quattromilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(8971)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società coope-

rativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9338)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Costelfranco Emilia (Modena), ricorrono gli estremi previsti dallo art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della Banca all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), sono sciolti in applicazione dello art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9336)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Considerato di dover provvedere alla ricostituzione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) di cui all'art. 22 della citata legge n. 48/1967 a suo tempo nominato con decreto ministeriale 21 giugno 1967 per il quadriennio scaduto il 20 giugno 1971;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle persone del dott. Eduardo Greco, presidente della Corte dei conti, dell'avv. Giuseppe Manzari, consigliere di Stato, e del prof. Giuseppe Di Nardi, ordinario di economia politica presso l'Università di Roma, comunicate in data 23 settembre corrente;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro nelle persone del dott. Pietro Fortunato, consigliere di Stato e del prof. Gastone Miconi, direttore generale del Tesoro, comunicate in data 8 settembre corrente;

Ritenuto di designare quali rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica il dott. Giuseppe Carbone, consigliere di Stato ed il prof. Giuliano Amato, professore straordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia;

Considerato che il personale dell'I.S.P.E. ha designato quale proprio rappresentante il dott. Paolo Dozin;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica, presieduto dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, è costituito per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, come segue:

Greco dott. Eduardo	Miconi prof. Gastone
Manzari avv. Giuseppe	Carbone dott. Giuseppe
Di Nardi prof. Giuseppe	Amato prof. Giuliano
Fortunato dott. Pietro	Dozin dott. Paolo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1971

Il Ministro: GIOLITTI

(9392)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9268)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 gennaio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9267)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla ditta Coppo stabilimenti di Regina Margherita e Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai del l'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Coppo stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 296, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. De Difnico Franco, nato a Dernis (Jugoslavia) il 10 ottobre 1904, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(8995)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 294, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Dudine Giovanni nato ad Isola d'Istria il 15 giugno 1888 e della signora Degrassi Giuseppina in Dudine, nata a Isola d'Istria il 15 maggio 1889, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B*.

(9008)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 293, è stato respinto il ricorso straordinario della sig.ra Lenarcic Maria, nata a Caporetto il 18 febbraio 1899, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(8996)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario della sig.ra Monfalcon Lorenza ved. Biasi, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dello indennizzo per beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(8997)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 291, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Derencin Bruno, nato a Fiume il 6 marzo 1899, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia

(8998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 13 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,40	612,40	612,60	612,40	612,20	612,20	612,34	612,40	612,40	612,40
Dollaro canadese	609,05	609,05	609 —	609,05	607,50	608,90	608,80	609,05	609,05	609 —
Franco svizzero	154,10	154,10	154,20	154,10	154 —	154,21	154,075	154,10	154,10	154,10
Corona danese	84,325	84,325	84,33	84,325	84,20	84,30	84,305	84,325	84,32	84,32
Corona norvegese	89,55	89,55	89,57	89,55	89,10	89,50	89,53	89,55	89,55	89,55
Corona svedese	121,86	121,86	121,90	121,86	121,90	121,92	121,81	121,86	121,86	121,85
Fiorino olandese	182,31	182,31	182,25	182,31	181,60	182,28	182,25	182,31	182,31	182,30
Franco belga	13,091	13,091	13,10	13,091	13 —	13,11	13,09	13,091	13,09	13,10
Franco francese	110,63	110,63	110,67	110,63	110,60	110,62	110,62	110,63	110,63	110,63
Lira sterlina	1524,90	1524,90	1524,75	1524,90	1523,50	1525,05	1524,75	1524,90	1524,90	1524,90
Marco germanico	183,99	183,99	184,10	183,99	183,70	184,13	183,95	183,99	183,99	183,90
Scellino austriaco	25,30	25,30	25,31	25,30	25,30	25,30	25,29	25,30	25,30	25,31
Escudo portoghese	22,39	22,39	22,35	22,39	22,50	22,38	22,35	22,39	22,39	22,38
Peseta spagnola	8,8595	8,8595	8,86	8,8595	8,80	8,95	8,8575	8,8595	8,85	8,85

Media dei titoli del 13 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
» 5 % (Ricostruzione)	92,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	91,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,825
» 5,50 % » » 1968-83	90,50
» 5,50 % » » 1969-84	94,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,37
Dollaro canadese	608,925
Franco svizzero	154,087
Corona danese	84,315
Corona norvegese	89,54
Corona svedese	121,835
Fiorino olandese	182,28
Franco belga	13,09
Franco francese	110,625
Lira sterlina	1524,825
Marco germanico	183,97
Scellino austriaco	25,295
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola	8,858

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 55, foglio n. 265, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 settembre 1967 dalla prof.ssa Martucci Bonannata Maria Felice, avverso la decisione 19 luglio 1967 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Cosenza, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la graduatoria provinciale degli aspiranti abilitati ad incarichi e supplenze di applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie della provincia.

(8981)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 55, foglio n. 273, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 giugno 1966 dalla prof.ssa Comelli Colli Vignarelli Secondina ed altri, per l'annullamento dell'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965, della circolare ministeriale n. 421/65 e dei provvedimenti del provveditore agli studi di Pavia in data 13 dicembre 1965 con i quali è stata trasformata in biennale la nomina loro precedentemente conferita a tempo indeterminato.

(8982)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1971, registro n. 45, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto dal sig. Cristofaro Giuseppe avverso il provvedimento n. 25311 del 28 novembre 1968, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respinse un'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dello art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la concessione dell'assegno personale, pari alla differenza tra gli emolumenti già in godimento quale sottufficiale e quelli spettantigli nella attuale qualifica.

(9080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1971, registro n. 6, foglio n. 119, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Glauco Moscardini in data 18 novembre 1968, contro il negato riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio da lui prestato quale ufficiale dell'Arma dei carabinieri.

(9010)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 14 settembre 1971, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Alba Adriatica (Teramo) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9011)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Emilia, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 22 settembre 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Dante Cavazzuti è nominato commissario straordinario ed i signori prof. dott. rag. Valentino Cuccoli, avv. Armando Mattioli e dott. rag. Arnaldo Pasquinelli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Emilia (Modena), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(9337)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 22 settembre 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Antonio Palma è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Diran Gurdjian, avv. Luigi Fagetti, rag. Fedele Tiranti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(9339)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti di ragioniere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di ragioneria di categoria di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti di ragioniere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di ragioneria di categoria di concetto presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti per le varie provincie come segue:

	Numero dei posti		Numero dei posti
Alessandria	1	Pordenone	1
Ascoli Piceno	4	Ravenna	1
Bologna	4	Reggio Emilia	1
Como	1	Sassari	1
Firenze	4	Savona	1
Genova	4	Torino	5
Livorno	1	Treviso	1
Mantova	1	Trieste	1
Milano	4	Venezia	4
Padova	1	Vicenza	1
Parma	4		
Pesaro	3	Totale	50
Pisa	1		

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per provincie e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre provincie saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola provincia.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 11 è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, fra quelli ripartiti tra le provincie di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla direzione generale dell'Istituto, servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;
Un funzionario statale, in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;
Due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;
Il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;
Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui operera la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata, nei limiti dei programmi degli istituti tecnici statali;
b) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto privato;
2) nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche amministrazioni.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960 n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 8.

Per ciascuna provincia indicata all'art. 1 saranno predisposte distinte graduatorie di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Le graduatorie di cui al precedente art. 8 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale

di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 10.

I vincitori del concorso aventi già rapporto d'impiego con l'istituto saranno confermati nella loro sede di servizio compatibilmente con le vacanze nell'organico del nuovo ruolo di appartenenza. In caso contrario saranno assegnati alla sede provinciale ove hanno concorso ed in tal caso il periodo di cui all'art. 1, comma quarto, è ridotto ad un solo anno, con diritto al trattamento di missione.

Art. 11.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria.

Art. 12.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di ragioniere di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 15 ottobre 1971 per i posti relativi alla provincia . . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella relativa all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: computisteria e ragioneria generale ed applicata nei limiti dei programmi degli istituti tecnici statali e legislazione sociale.

1) *Computisteria e ragioneria generale ed applicata nei limiti dei programmi degli istituti tecnici statali.*

Computisteria:

Interesse e sconto;

Conti correnti: generalità e metodi di appuramento degli interessi;

Valori mobiliari: generalità e modi di quotazione.

Ragioneria:

Aziende e loro classificazione;

Organizzazione aziendale;

Funzioni economico-amministrative;

Capitale e valutazione dei suoi elementi;

Inventari e loro classificazione;

Gestione economica dell'impresa (costi e ricavi);

Rilevazione dei fatti amministrativi;

Scritture, conti e loro classificazione;

Sistemi e metodi di scritture;

Situazioni contabili; bilanci di esercizio;

Aziende di erogazione;

Caratteri del patrimonio, delle entrate e delle uscite;

Preventivi e rendiconti.

2) *Legislazione sociale.*

Definizione e fonti della legislazione sociale;

I soggetti della legislazione sociale: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro e i lavoratori;

La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

Le assicurazioni sociali; le varie forme e gli Enti che vi provvedono;

I soggetti e i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.;

L'ispettorato del lavoro e i patronati di assistenza dei lavoratori

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre: elementi di diritto privato e nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche amministrazioni.

a) *Elementi di diritto privato*:

Diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto;

Il rapporto giuridico. La persona fisica e la persona giuridica; diritti della personalità, capacità giuridica e capacità di agire;

Negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

Nozioni sulla proprietà, sui diritti reali di godimento e sul possesso Modi di acquisto della proprietà;

Diritto delle obbligazioni: concetto. Principali fonti delle obbligazioni: contratto e atto illecito;

Pegno e ipoteca;

Modi di estinzione delle obbligazioni;

Il contratto in generale; nozioni sui contratti di compravendita, appalto, assicurazione, mutuo, locazione e mandato;

La responsabilità per fatti illeciti;

Prescrizione e decadenza.

b) *Nozioni generali sulla contabilità delle pubbliche amministrazioni*:

Principi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; anno finanziario; esercizio finanziario; esercizio provvisorio; esercizio suppletivo;

Gestione della competenza e gestione dei residui;

Bilancio dello Stato;

Classificazione delle entrate e delle spese;

Fasi amministrative delle entrate e delle spese;

Sistemi di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.

(8867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8131 del 24 novembre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dal comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Giovannitti dott. Aldo, direttore di sezione della prefettura di Genova;

Lombardo prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Genova;

Petrilli prof. Ferdinando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;

Scopinaro dott. Domenico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Genova.

Segretario:

Infante dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Genova.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova, nonchè del comune interessato.

Genova, addì 20 settembre 1971

(8821) *Il medico provinciale*: PODESTÀ

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.